

del gas prodotto dalla distillazione del carbon fossile per l'illuminazione, il riscaldamento e la produzione di forza motrice.

Gli offerenti possono a loro scelta presentare offerta nell'uno o nell'altro dei modi seguenti:

A) Il concessionario, proprietario delle officine costruite a sue spese;

B) Il concessionario, affittuario delle officine che saranno messe a sua disposizione dal Municipio.

L'offerente può mettersi in luogo e vece del Municipio e proporre di acquistare gli edifici, il materiale, ecc. della *Compagnie Liègeoise*, conformemente agli articoli del contratto 7 luglio 1855, ancora in vigore.

L'offerente può stabilire il suo progetto:

a) Sul terreno indicato nei progetti del Municipio di cui al successivo articolo 5;

b) Su qualsiasi altro terreno ch'egli preferisca.

Egli può formulare qualsiasi proposta quanto agli impianti da erigere; egli può quindi prendere per base della sua offerta:

1° I piani e il programma compilati dall'Amministrazione municipale;

2° Questi piani modificandoli come crederà;

3° Nuovi progetti;

4° Gli impianti esistenti dell'attuale Compagnia concessionaria.

Le offerte di questa categoria dovranno essere accompagnate da un impegno formale, valido solo quando esse vengano prescelte, che esoneri totalmente il Municipio dagli effetti di qualsiasi pretesa che la detta *Compagnie Liègeoise* potrebbe dedurre dal contratto 7 luglio 1855 e segnatamente dell'art. 32 dello stesso contratto.

ART. 4 — Il Consiglio comunale ha la scelta fra le varie offerte presentate, come altresì il diritto di non dar seguito alla gara.

I concorrenti sono vincolati dalle loro offerte sino a che una deliberazione sia stata presa, ma non oltre due mesi dalla data fissata per la presentazione dell'offerta.

ART. 5. — L'Amministrazione municipale mette a disposizione dei concorrenti presso il suo Ufficio dei lavori pubblici: Il capitolato della presente concessione, i piani di un'officina costruenda, della capacità di 10 milioni di m³, e suscettibile di essere portata a 20 milioni; la pianta delle canalizzazioni, indicante l'ubicazione dei tremila fanali richiesti per la data del 16 luglio 1888 e il capitolato speciale colle modalità di esecuzione di questi diversi lavori.

ART. 33. — L'offerente indicherà nella sua scheda i prezzi di base costituenti la sua quota nei prezzi di vendita, ossia il prezzo massimo al quale egli s'impegna d'intraprendere la fabbricazione del gas per qualsiasi uso, entro il limite delle quantità eventuali indicate al modulo di sottomissione qui allegato (1).

(1) Ecco, a maggior chiarezza e precisione, integralmente il modulo di sottomissione allegato al Capitolato municipale.

«Io sottoscritto, che ho (od eleggo) domicilio in Liegi, avendo preso sufficiente cognizione del capitolato d'oneri per l'impresa della fabbricazione e della vendita del gas di litantrace, approvato li 15 maggio 1886 dal Consiglio comunale di Liegi, mi obbligo col presente, conformemente alle clausole e condizioni